



Comune di Bomporto
Provincia di Modena



***REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA DISCIPLINA DELLA
PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI E PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA' E DEL
DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI***

Approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 27/01/2003
Modificato con deliberazione di C.C. n. 14 del 16/03/2005
Modificato con deliberazione di C.C. n. 27 del 31/05/2006
Modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 23/04/2007
Modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 31/03/2008

INDICE

Titolo I **DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI**

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 – Oggetto del Regolamento
- Art.2 – Ambito territoriale di applicazione
- Art.3 – Gestione del servizio
- Art.4 – Funzionario responsabile
- Art.5 – Entrata in vigore del Regolamento – disciplina transitoria

Capo II DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

- Art.6 – Disciplina generale
- Art.7 – Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
- Art.8 – Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade
- Art.9 – Tipologia dei mezzi pubblicitari
- Art.10 – Caratteristiche e modalità di installazione
- Art.11 – Autorizzazioni
- Art.12 – Casi particolari
- Art.13 – Termine di validità e rinnovo dell'autorizzazione
- Art.14 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art.15 – Decadenza dell'autorizzazione

Capo III IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

- Art.16 – Criteri generali
- Art.17 – La pubblicità esterna
- Art.18 – Gli impianti per le pubbliche affissioni

Titolo II **DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA',** **DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Capo I DISCIPLINA GENERALE

- Art.19 – Applicazione dell'imposta e del reddito
- Art.20 – Classificazione del Comune
- Art.21 – La deliberazione delle tariffe

Capo II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – DISCIPLINA

- Art.22 – Presupposto dell'imposta
- Art.23 – Soggetto passivo
- Art.24 – Modalità di applicazione dell'imposta
- Art.25 – Dichiarazione
- Art.26 – Rettifica ed accertamento d'ufficio

Art.27 – Pagamento dell'imposta e del diritto

Art.28 - Rimborsi

Capo III

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – TARIFFE

Art.29 – Tariffe

Art.30 – Pubblicità ordinaria

Art.31 – Pubblicità ordinaria con veicoli

Art.32 – Pubblicità con veicoli d'impresa

Art.33 – Pubblicità con pannelli luminosi

Art.34 – Pubblicità con proiezioni

Art.35 – Pubblicità varia

Art.36 – Imposta sulla pubblicità - riduzioni

Art.37 – Imposta sulla pubblicità - esenzioni

Capo IV

IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.38 – Finalità

Art.39 – Affissioni - prenotazioni - registro cronologico

Art.40 – Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

Capo V

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – TARIFFE

Art.41 – Tariffe - applicazione e misura

Art.42 – Tariffa - riduzioni

Art.43 – Diritto - esenzioni

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I

SANZIONI

Art.44 – Sanzioni e interessi

Art.45 – Sanzioni amministrative

Capo II

CONTENZIOSO

Art.46 – Giurisdizione tributaria

Art.47 – Procedimento

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.48 – Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui al D.P.R. n. 639/1972

Art.49 – Entrata in vigore - effetti

Titolo I
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.
2. Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

Art.2
Ambito territoriale di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art.1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:
 - a) dal Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
 - b) dall'art.23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art.13 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n.360;
 - c) degli artt. Da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
 - d) dell'art.14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
 - e) dall'art.22 della legge 1° giugno 1939, n. 1089;
 - f) dalla legge 18 marzo 1959, n. 132 e dall'art.10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
 - g) dalle norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

Art.3
Gestione del servizio

1. La gestione del servizio è effettuata dal Comune in economia diretta.

Art.4
Funzionario responsabile

1. Il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità locale - entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

Art.5

Entrata in vigore del Regolamento - disciplina transitoria

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 27 della Legge 28.12.2001 n. 448, il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2003, dopo la sua approvazione e l'esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione.
2. Fino all'entrata in vigore del Regolamento si osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni:
 - dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
 - dall'art.23 del D. Lgs. 10 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art.13 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
 - dagli artt. Da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
 - dalle altre norme di leggi e regolamenti tuttora vigenti che disciplinano l'effettuazione della pubblicità esterna e che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.

Capo II

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art.6

Disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. In conformità a quanto dispone la Legge 18 marzo 1959, n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.
3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art.45.
4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art.24 del D. Lgs. n. 507/1993, indicate nell'art.45 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

Art.7

Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art.14 della legge 29.6.1939, n. 1497;
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'art.22 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione turistici e d'informazione di cui agli artt.131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art.23 del codice della strada emanato con il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art.13 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, Capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D. Lgs. 16.12.1992, n. 495.
5. E' vietata la pubblicità effettuata mediante il lancio di volantini ed oggetti dai veicoli. E' altresì vietata la diffusione di volantini attraverso la loro collocazione su autoveicoli e autovetture in sosta. E' consentita esclusivamente la distribuzione di volantini tramite consegna diretta alla persona o diffusione all'interno di locali pubblici, previo l'assenso del proprietario o del gestore del locale stesso.
6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, scuole, chiese e cimiteri, strutture sanitarie, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente art.6.

Art.8

Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dai centri abitati dall'art.23 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285, modificato dall'art.13 del D. Lgs. 10.9.1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni di attuazione della stessa stabilite dal par.3°, capo I, titolo II, del regolamento emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
2. All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni, delimitati dal piano topografico dell'ultimo censimento:
 - a) l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal quarto comma dell'art.14 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall'art.11 del presente regolamento;
 - b) Cartelli Pubblicitari (art. 43 comma 4 – Reg. 495/1992) sono autorizzati solo i cartelli riferiti a manifestazioni o eventi occasionali , per periodi limitati (circhi, fiere, spettacoli, gare, mostre ecc.);
 - c) Le insegne d'esercizio (art. 43 comma 1 – Reg. 495/1992) sono autorizzate per le attività produttive siano esse installate su fabbricato che su terreno;
 - d) Dimensioni (art. 48 comma 2 – Reg.495/1992) la superficie dei manufatti pubblicitari
 - posti perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli non deve superare la superficie di mq. 6,00;
 - posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli non deve superare la superficie di mq. 9,00; fatte salve le dimensioni delle insegne d'esercizio frontali, a tetto o comunque poste in aderenza agli edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali nelle zone industriali di Solara, Sorbara e Villavara per le quali si applica quanto disposto all'art. 48 comma 1 del Reg. 495/1992, in misura comunque proporzionale alle dimensioni degli edifici stessi;
 - e) Le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

Art.9

Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:
 - a) pubblicità ordinaria;
 - b) pubblicità effettuata con veicoli;
 - c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
 - d) pubblicità varia.
2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi, ed altri mezzi pubblicitari, si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art.47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli altri "mezzi pubblicitari" i segni orizzontali reclamistici ed esclusi gli "striscioni" disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia". E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissione effettuata direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:
 - a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico e privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
 - b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli d'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II.
5. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni" la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
6. La pubblicità varia comprende:
 - a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";
 - b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti, o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, di seguito definita "pubblicità da aeromobili",
 - c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
 - d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
 - e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

Art.10

Caratteristiche e modalità di installazione

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art.49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art.8 del presente regolamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art.50 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
3. L'installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art.9 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento.
4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocate ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore a mt 1.5 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.

Art.11 **Autorizzazioni**

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art.53 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 ed è effettuato dallo Sportello Unico per l'Edilizia l'Urbanistica e l'Impresa, del Comune di Bomporto, di seguito denominato Sportello Unico. Al Comune di Bomporto, Ufficio Protocollo deve essere presentata la domanda di documentazione prevista al successivo terzo comma.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza dello Sportello Unico, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art.23 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285.
3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta domanda, compilata su appositi modelli e corredata dell'imposta di bollo, al Comune di Bomporto Ufficio Protocollo. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione (in duplice copia):
 - Bozzetto colorato del manufatto, comprendente il disegno dell'eventuale supporto, la dicitura pubblicitaria, l'indicazione delle misure;
 - Documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione dell'ambiente circostante;
 - Planimetria catastale ove sia riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione;
 - Autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia, che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità. Inoltre, che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Nella stessa autodichiarazione si dovrà inoltre attestare che l'attività oggetto della richiesta è regolarmente autorizzata ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti, che la destinazione d'uso dei locali sia legittimata;
 - Autodichiarazione redatta ai sensi della D.P.R. 28.12.2000 n. 445 con la quale si attesta che il richiedente è perfettamente a conoscenza di quanto contenuto nel presente Regolamento e ne accetta tutti i vincoli e le prescrizioni;
 - Fotocopia di documento di identità del richiedente.

La domanda e le autodichiarazioni devono essere a firma del legale rappresentante dell'attività richiedente l'intervento.

Qualora si renda necessario richiedere nulla osta provinciale o statale ai sensi di quanto riportato nel precedente articolo, la documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione deve essere prodotta in triplice copia.

Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.

Lo Sportello Unico, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, provvederà al rilascio o al diniego dell'autorizzazione, dopo avere esaminato la documentazione prodotta e richiesto parere al Comando Polizia Municipale dell'Unione del Sorbara e all'Ufficio Tecnico comunale, per gli aspetti di competenza.

Nel caso in cui sia necessario richiedere nulla osta alle Amministrazioni Provinciali o Statali, i 30 giorni decorrono dal ricevimento dello stesso da parte dello Sportello Unico.

In caso di diniego all'autorizzazione, questo dovrà essere motivato.

Il soggetto richiedente è tenuto a versare al Comune di Bomporto – Servizio Tesoreria, per diritti di istruttoria, un corrispettivo di €26,00.

Una volta rilasciata l'autorizzazione, lo Sportello Unico, ne dà comunicazione all'Ufficio Tributi ai fini della regolarizzazione dell'imposta pubblicitaria e alla Polizia Municipale ai fini della vigilanza sul territorio.

4. E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione dello Sportello Unico per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art.7. Per i procedimenti relativi agli stessi il termine è stabilito in sessanta giorni.
5. Lo Sportello Unico, provvede agli adempimenti prescritti dall'art.53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
6. Nel rispetto della tipologia degli impianti pubblicitari di cui all'art.9 e della predisposizione del Piano Generale degli impianti di cui agli artt.16, 17 e 18, la Giunta Comunale può concedere ai privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

Art. 12

Casi particolari

1. L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se attinenti all'attività esercitata. In ogni caso le vetrofanie devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate ai piani terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su percorsi o piazze solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra. Per l'apposizione di vetrofanie deve essere fatta pervenire allo Sportello Unico, comunicazione scritta nella quale siano indicati i messaggi pubblicitari, gli elementi essenziali dell'attività cui si riferiscono e la superficie occupata. Al richiedente viene rilasciata copia della comunicazione con contestuale presa d'atto.
2. Rimane in capo all'Ufficio Tributi del Comune la gestione di:
 - Pubblicità fonica;
 - Affissioni;
 - Pubblicità su veicoli;
 - Pubblicità tramite volantinaggio e locandine.
3. Viene concesso, ai titolari di permessi di costruire rilasciati da questo Comune, ai sensi della L.R. n. 31 del 25.11.2002, di installare un solo cartello pubblicitario senza la richiesta di autorizzazione. Tale cartello deve essere posizionato all'interno del cantiere o sulla recinzione che lo delimita e avere le caratteristiche previste dal presente Regolamento. Dovrà essere rimosso al momento della presentazione della comunicazione di fine lavori e comunque non può essere esposto per un periodo superiore ai tre anni.

Art. 13

Termine di validità e rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di insegne ed altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni.

2. L'autorizzazione è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno novanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo intestatario dell'atto.
3. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata dal sola autodichiarazione autenticata che attesti la persistenza degli elementi di cui alla originaria richiesta di autorizzazione e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.

Art.14

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dallo Sportello Unico per l'Edilizia l'Urbanistica e l'Impresa, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto di installazione o di motivata richiesta del Comune di Bomporto.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art.55 del D.P.R. n. 495/1992.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici su piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Art. 15

Decadenza dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - La cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
 - L'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - La non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso si riferisce;
 - La mancata osservanza delle condizioni alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione;
 - La mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune di Bomporto.

Capo III

IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art.16

Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al Piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.

2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art.9, commi 5 e 6 del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art.18.
3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale.
4. Alla formazione del piano provvede, con funzioni di coordinamento e impulso, lo Sportello Unico, avvalendosi della collaborazione dei funzionari dei servizi comunali competenti.
5. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dall'espansione dei centri abitati, dallo sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art.17 *La pubblicità esterna*

1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
2. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art.7 del presente regolamento.
3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal primo comma dell'art.8, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.
4. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune, previo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario:
 - a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art.8. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
 - b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
 - c) le tipologie e le dimensioni massime delle insegne, targhe e mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia dagli edifici sui quali devono essere installati, sia dalle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
5. Il piano comprende:
 - a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed attrezzature ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
 - b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
 - c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.
6. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o

locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art.9 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

Art.18

Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art.18 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31.12.2001, penultimo anno precedente a quello in corso, era costituita da n. 7632 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq 300, proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq 12 per ogni mille abitanti.
3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:
 - a) mq 30, pari al 10%, è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
 - b) mq 270, pari al 90%, è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
la superficie massima destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuata direttamente da soggetti privati, non potrà superare il 10% della superficie degli impianti per le pubbliche affissioni.
4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - b) stendardi porta manifesti;
 - c) posters per l'affissione di manifesti;
 - d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - e) superfici adeguate e limitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio.
5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm.70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.
6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art.7 del presente regolamento.
7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art.8 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
8. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
 - a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
 - b) l'ubicazione;
 - c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
 - d) la dimensione ed il numero di fogli cm 70 x 100 che l'impianto contiene;
 - e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
9. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
10. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre e che entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze o insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.
11. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio,

circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto della nuova sede oppure di rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

Titolo II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I

DISCIPLINA GENERALE

Art.19

Applicazione dell'imposta e del diritto

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art.20

Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 2001, penultimo precedente a quello in corso al momento di adozione del presente regolamento, che dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. risulta costituita da n. 7632 abitanti, il Comune è classificato, in conformità all'art.2 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, nella classe V.
2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza al Comune, la Giunta comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

Art.21

La deliberazione delle tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 dicembre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono prorogate di anno in anno.
2. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal funzionario responsabile del servizio al Ministero delle Finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dall'adozione.

Capo II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DISCIPLINA

Art.22

Presupposto dell'imposta

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art.23

Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Art.24

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Per quanto concerne i mezzi bifacciali, le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento, quindi per ciascuna di esse ai sensi della circolare ministeriale n. 10/E del 17.3.1994.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per accesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in

connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.
9. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.
10. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili. Per i mezzi bifacciali la maggiorazione dovrà essere eventualmente applicata procedendo al calcolo separato delle due facce del mezzo utilizzato, ai sensi della circolare 10/E del 17.3.1994.
11. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt.12, commi 1 e 3, 13, 14, commi 1 e 3, del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

Art.25 **Dichiarazione**

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art.11, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'ufficio comunale, su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B, art.5 D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modif. dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955)
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verificano variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.
4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui all'art.9, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento (art.12, 13 e 14 commi 1 e 3 D. Lgs. n. 507/1993), si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui al predetto art.9, commi 5 e 6 (art.14 commi 3 e 15 D. Lgs. n. 507/1993), si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art.26 **Rettifica ed accertamento d'ufficio**

1. Il Comune provvede alla rettifica della dichiarazione presentata o ad accertamento d'ufficio, entro i termini e con le modalità di cui all'art. 10 del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni...

1. Non si procede all'attività di accertamento, qualora la maggiore imposta dovuta risulti uguale o inferiore a 12,00 euro.
1. La misura degli interessi, applicati all'attività di accertamento è pari al tasso di interesse legale.
1. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art.27

Pagamento dell'imposta e del diritto

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 25. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli.
2. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in un'unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.
3. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a €uro 1549,37 il pagamento può essere differito in tre rate con scadenza 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre, l'imposta non deve essere versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 12,00.
4. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato del diritto sulle pubbliche affissioni soltanto agli Enti pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.
5. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale può essere effettuato sia a mezzo di c.c.p., sia direttamente al momento della richiesta del servizio di affissione. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo di c.c.p. è allegata alla commissione per l'affissione di manifesti. In caso di pagamento diretto l'ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario per il versamento dell'importo dovuto presso la Tesoreria comunale.
6. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni degli artt.67 e 68 del D.P.R. 28.1.1988 n. 43 e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato secondo le istruzioni di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 1989 e successive modificazioni. Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
7. I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità ed ai di ritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art.2752, quarto comma, del Codice Civile.
8. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.
9. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Art.28

Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il maggior termine dei cinque anni si applica ai rapporti d'imposta pendenti alla data del 1° gennaio 2007.
3. Spettano al contribuente per le somme ad esso dovute, gli interessi nella misura annua pari al tasso di interesse legale.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si effettuano rimborsi per importi uguali o inferiori a 12,00 euro.

Capo III **IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - TARIFFE**

Art.29 *Tariffe*

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta comunale nelle misure stabilite dal D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e secondo quanto disposto dal presente regolamento per l'attuazione del predetto decreto:
 - a) con l'art.9 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;
 - b) con l'art.20 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;
 - c) con l'art.21 per le modalità, i termini e la procedura per l'atto deliberativo,
 - d) dalle norme di cui al presente Capo.

Art.30 *Pubblicità ordinaria*

1. L'imposta sulla pubblicità ordinaria, effettuata con mezzi di cui all'art.9, comma 2, del regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, con l'art.12 del D. Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art.24.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria, in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'art.24, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dalla durata effettiva dell'utilizzazione.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:
 - a) compresa fra mq 5.5 e mq 8.5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%;
 - b) superiore a mq 8.5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100%.
5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100%.
6. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 10 dell'art.24.

Art.31 *Pubblicità ordinaria con veicoli*

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli od altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art.9, comma terzo, lettera a) del regolamento, si applica secondo la

tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 1° comma dell'art.13 del D. Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art.24.

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art.29, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.
3. Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100%.
4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Art.32

Pubblicità con veicoli dell'impresa

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta per anno solare:
 - a) al Comune ove ha la sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
 - b) ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatarî che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
 - c) secondo la tariffa deliberata dalla Giunta comunale in conformità all'art.16, comma terzo, del D. Lgs. n. 507/1993.
2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.
3. Non è dovuta l'imposta per l'applicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Art.33

Pubblicità con pannelli luminosi

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art.9, comma quarto, del regolamento, si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art.14 del D. Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art.24.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

Art.34

Pubblicità con proiezioni

1. L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art.9, quinto comma, del regolamento, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art.14 del D. Lgs. n.507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione.
2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

Art.35
Pubblicità varia

1. La tariffa per l'imposta per la pubblicità effettuata:
 - 1.1 con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal primo comma dell'art.15 del decreto. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'art.24, commi secondo e settimo, del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alle dimensioni del mezzo pubblicitario;
 - 1.2 da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art.15, secondo comma, del decreto;
 - 1.3 con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art.15, secondo comma, del decreto;
 - 1.4 in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione ed effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune dal quarto comma dell'art.15 del decreto;
 - 1.5 a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma dell'art.15 del decreto per "ciascun punto di pubblicità" s'intende ogni fonte di diffusione di pubblicità fonica.
2. L'indicazione "decreto", contenuta nei precedenti commi, s'intende riferita al D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni.

Art.36
Imposta sulla pubblicità - riduzioni

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità - avente le caratteristiche e finalità di cui alle lettere b) e c) del terzo comma dell'art.22 del presente regolamento - effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal

presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e alle finalità di cui all'art.22, terzo comma, lettera a), si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.

3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art.25, con formula predisposta dall'ufficio.
4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili.
5. Gli esercizi commerciali ed artigianali dei centri abitati situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione d'imposta pari al:
 - a) 30% per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) riduzione del 50% per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) riduzione del 100% per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno.La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere.
6. Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori.
7. I contribuenti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza del beneficio.

Art.37

Imposta sulla pubblicità - esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi: i mezzi pubblicitari – ad eccezione delle insegne – esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti l'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico:
 - 1) esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;
 - 2) riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;
 - c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne, o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
 - d) la pubblicità - escluse le insegne - relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni di servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'intero delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata su battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. n. 507/1993;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.

- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità o accertate dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
 3. L'esenzione dell'imposta prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.
 4. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione o autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. Per quelli successivamente autorizzati, prima di effettuare l'esposizione, la mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

Capo IV

IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.38

Finalità

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni, assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art.18, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art.20 e 21 del D. Lgs. n. 507/1993, richiamati nei successivi artt.41 e 42 del presente regolamento.
3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art.18, comma 3, lettera b), nei limiti della capienza degli stessi.
6. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'art.18, comma 3, lettera c) del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria, in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art.12 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, con applicazione dell'imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al terzo comma del precedente art.29.
7. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi, la Giunta, su proposta del funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di tre mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe, dall'art.18. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all'art.18. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

Art.39

Affissioni - prenotazioni - registro cronologico

1. L'affissione si intende prenotata dal momento in cui perviene all'Ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il funzionario responsabile del servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il funzionario responsabile deve verificarlo apponendovi il suo visto, la data e la firma.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l'Ufficio Affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

Art.40

Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
2. I manifesti fatti pervenire a mezzo posta devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario, la quantità ed il formato.
3. Il servizio delle pubbliche affissioni, salvo che per le affissioni di cui al successivo comma 14, è svolto due giorni alla settimana, periodicamente definiti dal responsabile del servizio e dal tecnico comunale.
4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art.38. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Su ogni manifesto affisso viene apposto il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per iscritto, al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro dieci giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previsti. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento.
10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per iscritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro trenta giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti.
11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione per iscritto, può autorizzare l'ufficio comunale

ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.

12. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari del manifesto da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro trenta giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senza altro avviso.
14. Per le affissioni richieste per il primo giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di €uro 25,82 per ogni commissione. Saranno esentate dal pagamento della suddetta maggiorazione le ditte di onoranze funebri che cureranno l'affissione diretta degli avvisi mortuari negli spazi ad essi riservati dal Piano generale degli impianti di cui agli artt.16 e 17 del presente regolamento.
15. Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
 - a) la tariffa del servizio;
 - b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
 - c) il registro cronologico delle commissioni.
16. Le disposizioni previste dal D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo Capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Capo V **DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE**

Art.41 ***Tariffe - applicazione e misura***

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale viene effettuato.
2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art.19 del D. Lgs. n. 507/1993, distintamente per i primi dieci giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50%.
5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.
6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi dieci giorni.

Art.42 ***Tariffa - riduzioni***

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione di cui all'art.42;

- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I requisiti soggettivi previsti per la lettera b) sono accertati con le modalità di cui al terzo comma dell'art.35
 3. I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al quarto comma dell'art.35.
 4. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 14 dell'art.39.

Art.43
Diritto – esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali ed amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità.
3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria
4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I
SANZIONI

Art.44
Sanzioni e interessi

1. Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art.25 del presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o

del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto, in conformità a quanto dispone l'art.23 del D. Lgs. n. 507/1993.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa, o del diritto, è dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. La misura degli interessi, applicati all'attività di accertamento è pari al tasso di interesse legale.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
5. Non si procede all'attività di accertamento, qualora la maggiore imposta dovuta risulti uguale o inferiore a €12,00.

Art.45

Sanzioni amministrative

1. Il Comune di Bomporto mediante lo Sportello Unico, è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal Capo I, sezione I e II della legge 24.12.1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3. Per la violazione delle norme del presente regolamento in esecuzione del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni di impianti si applica la sanzione da €uro 25,00 a €uro 500,00. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
4. Lo Sportello Unico dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino di luoghi entro il termine stabilito lo Sportello Unico provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendo agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata a.r., se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c.c.p. intestato al Comune entro il termine stabilito, si procede al recupero coattivo del credito di cui al D.P.R. 28.01.1988 n. 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato
5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione della sanzione di cui al terzo comma lo Sportello Unico può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi di cui ai precedenti artt.43 e 44.
6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse e degli interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.
7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti dal Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti di cui all'art.16.

Capo II

CONTENZIOSO

Art.46

Giurisdizione tributaria

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione tributaria provinciale e dalle Commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.

Art.47

Procedimento

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt.18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546.
2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art.20 del decreto richiamato nel precedente comma.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.48

Accertamenti e rettifiche d'ufficio

1. Il comune può procedere a rettifica ed accertamento d'ufficio dell'imposta e diritto dovuti vigente il D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 entro il termine di due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata, notificando apposito avviso al contribuente con le modalità di cui all'art.10 comma 1 del predetto decreto.

Art.49

Entrata in vigore - effetti

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di cui al primo comma dell'art.5, esso sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.